

AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA DELLA REGIONE
LAZIO A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

in esecuzione alla propria determinazione n. G10985 del 13/08/2024, pubblica il presente avviso di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico di Consigliera/e di fiducia della Regione Lazio a soggetto esterno all’Amministrazione regionale.

Art. 1

Oggetto dell’incarico

1. Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento della seguente attività: consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di discriminazioni o molestie sessuali o violenza morale e persecuzione psicologica o mobbing, per l’espletamento delle procedure informali e formali del Codice di condotta della Giunta della Regione Lazio, statistica per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.
2. L’attività della/del Consigliera/e di fiducia è finalizzata al perseguimento degli obiettivi delineati dal Codice di condotta della Giunta della Regione Lazio, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
 - a) gestione dello “Sportello di ascolto” per le problematiche da disagio lavorativo, attivo per almeno due ore settimanali, con disponibilità per il personale di tutte le sedi regionali;
 - b) monitoraggio delle eventuali situazioni a rischio;
 - c) gestione della procedura informale di cui all’Allegato S - Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell’ambito dell’attività lavorativa -, paragrafo 11, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
 - d) assistenza e consulenza alle lavoratrici e ai lavoratori della Giunta della Regione Lazio, anche nell’ambito della procedura formale di cui all’Allegato S - Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell’ambito dell’attività lavorativa -, paragrafo 12, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
 - e) presentazione di una relazione annuale, priva di dati identificativi, sulla propria attività;
 - f) proposte al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e all’Area competente in materia di benessere organizzativo del personale presso la Direzione competente in materia di personale, in relazione ad azioni volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone all’interno della Regione;
 - g) partecipazione attiva alle iniziative di informazione e formazione promosse dalla Regione Lazio sui temi di cui al Codice di condotta;
 - h) partecipazione alla rete del benessere organizzativo.
3. La prestazione è svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
4. Il collaboratore potrà inoltre avvalersi, nello svolgimento della sua funzione, in piena autonomia, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, della collaborazione di esperti della materia e può partecipare, su invito, alle riunioni del C.U.G. senza diritto di voto.

Art. 2 **Requisiti**

1. Alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, potranno partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, rilasciati da un'università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in materie giuridiche o socio/psicologiche o sanitarie;
 - b) esperienza post laurea almeno quinquennale, maturata a livello nazionale e/o internazionale, nella tematica delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo.
2. Costituisce titolo preferenziale l'esperienza post laurea maturata a livello nazionale e/o internazionale in materia di "mobbing e molestie sessuali".
3. I candidati che abbiano conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea presso un'università straniera devono, a pena di esclusione, dimostrare l'equivalenza del titolo mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che sono in corso le relative procedure.
4. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono altresì richiesti i seguenti requisiti:
 - a) il godimento dei diritti civili e politici;
 - b) la conoscenza della lingua inglese;
 - c) la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
 - d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e in relazione alla specifica gravità, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
 - f) non aver avuto nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari a proprio carico.
5. Gli aspiranti in possesso della cittadinanza straniera devono possedere altresì:
 - a) il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
6. Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa i dipendenti regionali.
7. Il contratto di collaborazione è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni, unicamente previa autorizzazione da parte della competente Amministrazione.
8. Il contratto di collaborazione non può essere stipulato con coloro che, alla data di conferimento dell'incarico, abbiano in corso un altro contratto di collaborazione stipulato con la Regione Lazio o, se dipendenti pubblici, risultino già collocati in quiescenza.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione compartiva deve pervenire entro il termine perentorio del **23 settembre 2024** ore **12,00**. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa deve essere presentata, tramite Posta Elettronica Certificata mediante l'account di posta certificata dell'istante all'indirizzo: risorseumane@pec.regione.lazio.it. Nell'oggetto della posta certificata, andrà indicato "Procedura di valutazione comparativa per l'incarico di Consigliera/e di fiducia della Regione Lazio".
2. La Regione Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'amministrazione.
3. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
 - c) il luogo di residenza;
 - d) la cittadinanza posseduta;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di godere dei diritti civili e politici;
 - g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui stato conseguito e della votazione riportata;
 - h) di avere una esperienza post laurea almeno quinquennale, maturata a livello nazionale e/o internazionale, nella tematica delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo;
 - i) la conoscenza della lingua inglese;
 - j) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
 - k) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero le condanne ricevute;
 - l) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e in relazione alla specifica gravità, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - n) di non aver avuto nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari a proprio carico ovvero le sanzioni disciplinari avute;
 - o) di essere in possesso di eventuali titoli preferenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato ed integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 1997, n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorché già in possesso del candidato all'atto della presentazione della domanda stessa;
 - p) l'indirizzo, se diverso da quello di residenza, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura e il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Regione Lazio.
4. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono altresì dichiarare:
 - a) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- b) di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza.
5. I candidati in possesso di una cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea dovranno dichiarare di essere in possesso del permesso di soggiorno CE o dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 6. In allegato alla domanda, i candidati devono trasmettere copia del proprio curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto con firma autografa nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di omessa sottoscrizione del curriculum vitae, o di sottoscrizione non conforme a quanto sopra indicato, le informazioni in esso contenute non verranno valutate.
 7. Ai fini dell'invio tramite PEC della domanda di partecipazione, il curriculum vitae e il documento di identità devono essere allegati in formato PDF e denominati, rispettivamente, secondo il seguente schema: cognome.nome.cv; cognome.nome.documento.
La dimensione massima di ciascun allegato non deve superare i 2 MegaByte.
 8. Il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo deve evidenziare i titoli, le competenze e le esperienze maturate ed essere compilato in modo tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione.
 9. I candidati non devono allegare alla domanda di partecipazione titoli, lavori e/o pubblicazioni, ma dichiararne il possesso nel curriculum, assumendone la responsabilità ai sensi delle norme sulle autodichiarazioni.
 10. Il vincitore della procedura comparativa sarà invitato a presentare o a far pervenire, entro il termine perentorio che verrà indicato nella relativa comunicazione, pena la perdita del diritto al conferimento dell'incarico, la documentazione il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, e i titoli richiamati nel curriculum.
 11. Eventuali informazioni possono essere chieste al Responsabile del Procedimento dott.ssa Tiziana Iuvara (tiuvara@regione.lazio.it) e alla funzionaria dott.ssa Michela Del Bufalo (mdelbufalo@regione.lazio.it).

Art. 4 Commissione

1. Con successiva determinazione del Direttore della Direzione regionale "Personale, Enti locali e Sicurezza" verrà nominata la Commissione esaminatrice, incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione dei candidati, il curriculum vitae, di sottoporre gli stessi ad un colloquio nonché di formare la relativa graduatoria.
2. La Commissione sarà composta da n. 3 membri e sarà rispettato il principio di parità di genere.
3. Le sedute della Commissione potranno aver luogo su una piattaforma messa a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 5 Punteggio

1. La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
 - a) fino a punti 40 per la valutazione del *curriculum vitae*, di cui:
 - a.1. fino a punti 25 per la valutazione dei titoli di studio, nonché dei titoli professionali e culturali;
 - a.2. fino a punti 15 per la valutazione dell'esperienza professionale nel settore specifico di riferimento (*mobbing*, molestie morali, e/o sessuali, discriminazioni sui luoghi di lavoro, promozione del benessere organizzativo);
 - b) fino a punti 60 per il colloquio, finalizzato a verificare:
 - b.1. le competenze e le professionalità possedute, quali risultano dalla domanda presentata e dal *curriculum vitae*;
 - b.2. la capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;
 - b.3. la competenza nella gestione dei casi, tecniche di comunicazione, mediazione e counseling;
 - b.4. la conoscenza del contesto giuridico di riferimento.
2. La Commissione nella prima seduta, prima di esaminare le domande pervenute, provvederà a predefinire i criteri generali ai quali si atterrà nella valutazione dei titoli.
3. All'esito della procedura esperita, la Commissione formerà una graduatoria espressa in centesimi sommando i punteggi ottenuti così come risultante dai propri verbali. Il punteggio minimo per essere collocato in graduatoria è di 80 punti.
4. In caso di parità di punteggio complessivo saranno applicati i titoli di preferenza indicati dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche;
5. In caso di parità di merito e di titoli la preferenza, ai sensi dall'articolo 5, comma 5, del citato D.P.R. n. 487/1994, è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età.
6. La Direzione regionale "Personale, Enti locali e Sicurezza", sulla base dei verbali e della graduatoria fornita dalla Commissione, approva la graduatoria finale. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso.
7. La mancata presentazione al colloquio equivarrà a rinuncia alla selezione anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

Art. 6

Incompatibilità

1. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:
 - a) le/i dipendenti, anche a tempo determinato, in servizio presso l'amministrazione regionale;
 - b) coloro che nei 4 anni precedenti abbiano avuto un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con l'Amministrazione regionale Lazio;
 - c) coloro che si trovino in conflitto di interessi, anche potenziali con l'amministrazione regionale;
 - d) i soggetti già collocati in quiescenza, ai sensi della normativa vigente;
 - e) i soggetti che si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 **Funzioni**

1. La/il Consigliera/e di fiducia, nell'ambito dell'oggetto dell'incarico di cui al precedente art. 1, può intervenire in via preventiva diretta dell'accertamento e repressiva, in via informale e formale, con il consenso scritto della persona per l'istruttoria diretta all'accertamento dell'illecito disciplinare, nel caso si verificano comportamenti molesti psicologicamente e/o sessualmente, atti a ledere la dignità di chi lavora presso l'Amministrazione regionale.
2. Ha compiti propositivi nei confronti del CUG, partecipa ad eventi formativi e convegni.
3. Supporta il C.U.G. nella creazione di una rete territoriale per le Pari Opportunità.
4. L'incaricato si impegna a non divulgare dati o informazioni sull'organizzazione e il personale dell'amministrazione di cui venisse a conoscenza durante l'attività e ad attenersi alla legislazione vigente in materia di protezione e tutela della privacy.

Art. 8 **Durata dell'incarico**

1. L'incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e avrà durata di 24 mesi.

Art. 9 **Trattamento economico**

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 12.000,00 lordi; tale ammontare deve intendersi onnicomprensivo, anche con riferimento ad eventuali spese necessarie per raggiungere le sedi della Regione Lazio.
2. Il compenso è corrisposto in rate bimestrali posticipate, fatto salvo il disposto di cui all'art. 11.
3. Qualora il vincitore della procedura comparativa risulti essere titolare di partita IVA, può essere stipulato un contratto di prestazione professionale per il quale è corrisposto il relativo importo lordo, previa presentazione di fattura.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD) , si informa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione regionale "Personale, Enti locali e Sicurezza", depositati presso una banca dati e trattati per le finalità inerenti alla gestione della procedura e dell'eventuale rapporto conseguente; gli stessi possono essere trattati in conformità di ulteriori obblighi previsti dalla legge.
2. La base giuridica del trattamento è quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD:

“e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

In relazione alla base giuridica del trattamento si precisa che l'articolo 2-ter del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 prevede che:

“Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. 1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento.”

3. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità, di cui al comma 1, e con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Regione Lazio o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte della Regione Lazio. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per adempimenti di legge.
5. I dati personali quali nome e cognome potranno essere diffusi all'interno delle determinazioni approvate dall'Amministrazione in relazione alla procedura di selezione per l'incarico della/del Consigliera/e di fiducia. I dati personali raccolti potranno inoltre essere comunicati nel caso di accesso agli atti nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di privacy. Nel caso di instaurazione del rapporto di lavoro i dati raccolti saranno comunicati alle Autorità competenti in adempimento agli obblighi normativi nella misura strettamente necessaria. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che i dati potranno essere comunicati alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica. I dati potranno inoltre essere comunicati agli Istituti bancari appositamente indicati per il versamento delle somme a qualsiasi titolo spettanti. Inoltre, sempre nel caso di instaurazione del rapporto di lavoro, i dati raccolti potranno essere diffusi in adempimenti agli obblighi normativi nella misura strettamente necessaria. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che i dati potranno essere diffusi nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio.
6. Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Lazio, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7– 00147 Roma.
7. La Regione Lazio ha proceduto a designare, con DGR 8 febbraio 2024, n. 52, il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.lazio.it.

8. Il Titolare del trattamento conserva, di regola, i dati dell'interessato per tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di dieci anni dall'estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo normativo) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato. Diversamente, alcuni dati dovranno essere conservati per un periodo inferiore a quello suddetto laddove la normativa vigente lo preveda. La durata di conservazione dei dati registrati in diversi log è stabilita in relazione alle disposizioni applicabili (ad esempio il provvedimento del 27 novembre 2007 relativo all'Amministratore di Sistema) o sulla base delle determinazioni della Giunta regionale.
9. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, i candidati hanno il diritto, in qualunque momento, di:
- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi laddove applicabile, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal RGPD;
 - b) esercitare i diritti di cui sopra inviando idonea comunicazione alla casella di posta certificata protocollo@pec.regione.lazio.it citando: Rif. Privacy;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi in cui il Titolare può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere ai sensi della normativa vigente.
10. I candidati alla procedura di selezione sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sulla privacy pubblicata con il presente Avviso.

Art. 11

Esclusione dalla procedura comparativa

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti ovvero in relazione alla specifica gravità delle condanne penali a carico del candidato.

Art. 12

Formalizzazione del rapporto

1. Il Direttore della Direzione "Personale, Enti locali e Sicurezza", a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipula con il vincitore un contratto di collaborazione esterna. La data di stipula del contratto sarà tempestivamente comunicata al vincitore.

Art. 13

Recesso delle parti

1. Il Direttore della Direzione "Personale, Enti locali e Sicurezza" e la/il Consiglieria/e di fiducia, in presenza di gravi motivi, possono recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi; in tal caso il com-

penso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dalla/dal collaboratrice/tore, previa verifica del risultato raggiunto ed in base all'utilità per l'Amministrazione regionale.

Art. 14 **Inadempienze**

1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dalla/dal Consigliera/e di fiducia risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto stipulano ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore della Direzione "Personale, Enti locali e Sicurezza" può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore della Direzione "Personale, Enti locali e Sicurezza" può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in base all'utilità dell'Istituto.

Art. 15 **Accesso agli atti della selezione**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura comparativa è differito fino alla conclusione della stessa.

Art. 16 **Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Iuvara, funzionario della Direzione "Personale, Enti locali e Sicurezza".

Art. 17 **Norme finali**

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale nella sezione Bandi di concorso per un periodo di 20 giorni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Direttore
Luigi Ferdinando Nazzaro